



InSic



EMERGENZA COVID-19

come cambierà

il mondo del lavoro

Alessandro Zuco

Avvocato, consulente, formatore



La propagazione dell'epidemia derivante dal virus Covid-19 sul territorio italiano ha comportato un triste bilancio di vittime, soprattutto nella popolazione anziana, ed oltre che minare duramente il sistema sanitario nazionale, ha altresì cambiato completamente la visione del mondo interpersonale e lavorativo poiché ha costretto la società a modificare abitudini, metodi di concepire la stessa attività professionale e predisposizione delle procedure di sicurezza per integrare nei sistemi antinfortunistici e preventivi le nuove specifiche contro il Coronavirus ¹.

Al di là della limitazione della libertà individuale e dell'introduzione delle sanzioni nei confronti dei contravventori, lo storico normativo che ha caratterizzato questa situazione (caratterizzato dal controverso utilizzo della decretazione presidenziale del Consiglio dei Ministri) è già indicativo di come si siano resi necessari provvedimenti via via più stringenti per evitare il diffondersi del contagio e per definire quali categorie di attività dovessero essere considerate essenziali al fine di assicurare la prosecuzione di determinati servizi per la comunità.

Analizzandolo con l'evolversi della situazione epidemica, le misure adottate dal tardivo (ad avviso di chi scrive) primo DPCM datato 08/03/2020 contenente vere e proprie misure restrittive generali fanno intendere come non si avesse avuto ancora propriamente una visione globale della gravità del problema, in quanto venivano prescritti il divieto di spostamento eccettuati motivi di comprovate esigenze, necessità o motivi di salute, per gli abitanti della Regione Lombardia, delle Province più colpite dall'emergenza epidemica nonché parziali limitazioni all'esercizio delle strutture industriali e commerciali.

In data 22/03/2020 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ² il quale disposto la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali non indicate nell'Allegato 1 nel suo Allegato 1 l'elenco delle attività che avrebbero potuto continuare la propria attività con possibilità per mezzo di decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze di modificare tale prima elencazione. Come parametro di riferimento per definire la sospensione o la prosecuzione delle attività è stata indicata l'attribuzione del codice ATECO, con ulteriori specificazioni inserite nei punti c)-h) dell'art. 1 del DPCM citato.

Oltre a consentire la prosecuzione delle attività di per sé non inserite nell'allegato 1 qualora

¹ Secondo la memoria scritta ISTAT presentata al Senato il 25/03/2020, l'emergenza ha riguardato 2,3 milioni di imprese (il 51,2% del totale), con un'occupazione di 15,6 milioni di lavoratori (il 66,7% del totale) nonché 7,8 milioni di lavoratori sospesi (il 33,3%). Si è pertanto stimato che il 25% dei lavoratori abbiano continuato a lavorare, con un ampliamento graduale in virtù delle progressive riaperture delle varie attività. In particolare, il rischio espositivo più grave si è ovviamente avuto tra gli operatori sanitari, con circa il 10% dei soggetti contagiati.

² Pubblicato in G.U., Serie Gen. n. 76 del 22 marzo 2020.



ricorressero allo smart-working, hanno rilevato due importanti eccezioni:

- 1) la possibilità di prosecuzione per tutte le attività che sino funzionali a garantire la filiera delle attività indicate dall'allegato 1 nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e);
- 2) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Entrambe queste disposizioni sono state però sottoposte al vaglio del Prefetto territorialmente competente, con potere di sospendere o far proseguire l'attività³: nel primo caso la società interessata ha dovuto indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, mentre nel secondo caso ha dovuto indicare le motivazioni per le quali l'interruzione dell'attività potrebbe comportare un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020, ha sostituito in primo luogo l'elenco dei codici ATECO inizialmente previsto dall'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, limitando l'esercizio delle attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) e le attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) alle attività di "call center in entrata (inbound)" solo in relazione alle attività degli Allegati 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 e all'Allegato 1 del DPCM 22/03/2020 così come modificato dallo stesso decreto ministeriale del 25/03/2020, nonché le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti".

Infine, è stato espressamente prescritto che le attività sospese potessero smaltire il carico di lavoro accumulato entro la data del 28 marzo 2020.

Il DPCM 26/04/2020 ha stabilito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali fatta eccezione per quelle indicate nell'Allegato 3, con possibilità di modificare l'elencazione da parte di decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze e con possibilità, per le attività sottoposte a sospensione, di proseguire l'esercizio se siano in grado di organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile. Non sono state sottoposte invece a sospensione le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali⁴, unitamente alle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Ed in ogni caso comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

³ E con l'anomalia che, nel tempo intermedio tra la comunicazione alla prefettura e la risposta del Prefetto, l'attività richiedente potesse continuare legittimamente il suo esercizio.

⁴ Ex Legge 12 giugno 1990 n. 146, sono considerati servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.



LE MISURE DA PREDISPORRE PER LA TUTELA CONTRO IL COVID-19

Data l'evidente vastità dell'argomento, il presente contributo indica (senza ovviamente sostituirsi) i consigli essenziali per una quanto più corretta predisposizione delle misure preventive ed antinfortunistiche da attuarsi nel DVR. Come noto gli obblighi datoriali in materia di protezione dei lavoratori derivano dal combinato disposto dell'art. 2087 c.c. quale norma di chiusura del sistema prevenzionistico per l'obbligo di predisposizione di tutte le misure adeguate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con gli artt. 17 e 271 de d. lgs. n. 81/2008, poiché trattasi di rischio derivante da agente biologico. Nel caso concreto, il rischio biologico è di fatto un fattore esogeno all'attività di lavoro poiché di fatto proviene da una fonte originaria esterna all'attività imprenditoriale, ma viene a riverberarsi all'interno dell'ambiente di lavoro tramite rischio di propagazione per effetto dell'interazione tra gli operatori. Nell'elaborazione del DVR si dovrà in primo luogo tener presente tre fattori fondamentali ⁵ connessi a relative graduatorie di rischio all'esposizione:

- **Esposizione**, come probabilità di contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle mansioni lavorative, parametrata sui seguenti livelli:

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)

1 = probabilità medio-bassa

2 = probabilità media

3 = probabilità medio-alta

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **Prossimità**, come valutazione concreta delle distanze interpersonali nello svolgimento delle mansioni lavorative tenendo conto del concetto di "distanziamento sociale", sia per periodi transitori che prolungati, parametrata sui seguenti livelli:

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.

⁵ Si fa riferimento al modello sviluppato in base ai dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrato dai dati INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).



• **Aggregazione**, come intrinseco e contingente contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori presenti in azienda (es. presenza del pubblico nella ristorazione, nel commercio al dettaglio etc.), parametrata sui seguenti livelli:


1.00 = presenza di terzi limitata o nulla

o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (

o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure

o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata

Tramite la creazione di una matrice di rischio si potrà pertanto considerare il livello delle combinazioni:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto



LA SEGNALETICA

Nei luoghi di lavoro sarà opportuno affiggere la seguente segnaletica:

Raccomandazioni generali - infografica del Ministero della Salute - norme di comportamento/raccomandazioni anti covid-19
Numeri di emergenza - elencazione numeri di emergenza per contatti (regionali, pubblica utilità e sicurezza)
Affollamento massimo utenze – indicazioni per numero massimo di utenti per spazio determinato
Aree break – indicazioni per evitare affollamenti nelle e favorire il distanziamento sociale
Lavaggio mani - infografica per la corretta procedura del lavaggio mani nei servizi igienici e sensibilizzazione sull'importanza della procedura contro il contagio – Opuscolo informativo "lavaggio mani" del Ministero della Salute
Ambienti chiusi - infografica dei consigli dell'Istituto Superiore di Sanità con indicazioni per gli ambienti chiusi
Cantieri edili - infografica del Ministero della Salute (Raccomandazioni COVID-19 Ministero dei Trasporti Cantieri) su norme di comportamento nei Cantieri Edili

LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Le istruzioni operative per il controllo e la prevenzione aziendale possono così essere suddivise.

Controllo della temperatura corporea

Ogni lavoratore (diretto o indiretto) prima dell'accesso in azienda va sottoposto, da parte di un addetto specificamente indicato dal datore di lavoro, al controllo della temperatura corporea, la quale se sarà superiore a 37,5° comporterà il divieto di entrata ⁶, la consegna di una mascherina protettiva e l'allontanamento dal luogo di lavoro, con indicazione di rispettare tutte le cautele prescritte dal Decalogo del Ministero della Salute denominato "Dieci comportamenti da seguire" ⁷.

⁶ Si fa riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 datato 14 marzo 2020 (note 1 e 2) anche per il rispetto della privacy.

⁷ 1) Lavati spesso le mani; 2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate; 8) prodotti MADE IN CHINA e i



Anche se la rilevazione della temperatura non prevede la registrazione dei dati acquisiti, sarà ovviamente possibile identificare il lavoratore per documentare il motivo di impedimento all'accesso nei luoghi di lavoro. I dati di rilevamento non andranno diffusi o comunicati a terze persone salvo a quelle espressamente previste dalle normative vigenti (es. le autorità sanitarie per la ricerca della filiera di contatto umano in caso di positività).

Corretto utilizzo della mascherina filtrante

L'utilizzo della mascherina protettiva deve essere sempre obbligatorio unitamente soprattutto nei casi in cui per necessità aziendale non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro e/o i lavoratori entrino a stretto contatto tra di loro per periodi brevi e/o prolungati durante lo svolgimento delle loro mansioni (es. luoghi contingentati o ristretti, necessità di operazioni con più lavoratori etc.). La mascherina chirurgica è considerata idonea come DPI a tale funzione protettiva⁸.

La procedura per indossare e togliere correttamente la mascherina è così riassunta:

- Lavarsi le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica prima di indossarla;
- Verificare l'assenza di buchi o strappi e qualora sia difettosa, non indossarla e gettarla;
- Coprire bocca e naso facendola aderire al volto. N.B.: il lato flessibile va rivolto verso l'alto sì da far aderire o bordi al volto. Una volta posizionata, utilizzare pollice e indice per stringere la parte flessibile sul naso;
- Qualora la mascherina sia dotata di lacci, allacciare prima la parte superiore, e poi la parte inferiore;
- Sistemazione della mascherina per far sì che copra perfettamente viso, bocca e anche il bordo inferiore del mento;
- Divieto di riutilizzo/proseguimento all'utilizzo qualora diventi umida;
- All'atto della dismissione, prendere l'elastico senza toccare la parte anteriore ed inserirla subito in un sacchetto protettivo prima di gettarla secondo le direttive aziendali;
- Lavarsi nuovamente le mani con acqua e sapone.

Corretto utilizzo dei guanti protettivi

La procedura per indossare e togliere correttamente i guanti è così riassunta:

- Estrarre il guanto dalla scatola originaria;

pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni; 10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

⁸ Cfr. art. 16 (*Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività*) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", secondo cui, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).



- Toccare solo la parte del bordo prima di infilare il guanto;
- Ripetere la procedura per infilare il secondo guanto. N.B.: per evitare di toccare la pelle dell'avambraccio con il guanto girare la parte esterna del guanto con le dita piegate dell'altra mano guantata;
- Alla dismissione, prendere il guanto all'altezza del polso per sfilarlo senza toccare l'avambraccio, poi infilare le dita all'interno della guaina dell'altro guanto nell'altro avambraccio e far rotolare in avanti il guanto per estrarlo;
- Lavarsi mani con acqua e sapone dopo lo smaltimento dei guanti.

MISURE ORGANIZZATIVE – ASPETTI GENERALI

Aspetti essenziali nella gestione del rischio aziendale in tale campo sono la rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni e dei processi produttivi.

La gestione degli spazi di lavoro

- Gli spazi vanno rimodulati in funzione del rispetto del distanziamento sociale e nella compatibilità con i processi produttivi aziendali, valutando e rideterminando il regime dei processi produttivi, di distribuzione delle mansioni, di articolazione dei turni con flessibilità di orario e con l'introduzione, se necessario, di nuove tecniche alternative alla produzione nel rispetto del bilanciamento tra miglior soluzione possibile, possibilità economiche e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- In tale ottica e in caso di assenza di utilizzo di specifici macchinari, i lavoratori possono essere destinati in altre aree aziendali, mentre nel caso di presenza di più lavoratori nelle stesse aree si dovranno o rideterminare gli spazi o predisporre adeguate misure di barriere protettive (es. pannelli in plexiglass, etc.). Sarà anche utile destinare allo smart working i lavoratori che non necessitano di essere presenti sul luogo di lavoro. In tale caso il datore di lavoro dovrà predisporre o far ed utilizzare adeguate piattaforme digitali e predisporre pause per contenere rischi derivanti dal lavoro tramite videoterminali ⁹.
- Andranno limitati al massimo gli spostamenti all'interno dell'azienda che non riguardino le operazioni lavorative nonché le trasferte aziendali.
- Si dovrà incentivare l'utilizzo di attrezzature e mezzi di lavoro adibiti a un singolo lavoratore che andranno sanificate ad ogni fine utilizzo, oppure in caso di uso promiscuo prima del loro riutilizzo da parte di altro operatore sulle superfici soggette a contatto, con presenza di prodotti detergenti usa e getta in ogni macchinario e/o nelle immediate adiacenze.

⁹ Sarà necessaria una valutazione integrativa con il Titolo VII e l'Allegato XXXIV del d. lgs. n. 81/2008 in tema di protezione dei lavoratori soggetti all'utilizzo di videoterminali.



- Andranno sostituite le riunioni/assemblee/conferenze con modalità di collegamento a distanza oppure garantendo adeguato distanziamento sociale e riduzione al minimo essenziale dei partecipanti.
- Nelle aree comuni vanno predisposti turni, tempistiche ridotte di permanenza e distanziamento di sicurezza nonché ventilazione adeguata degli ambienti, con orari scaglionati di entrata/uscita nonché ove possibile, vie di accesso diversificate.
- L'accesso e la permanenza di soggetti esterni all'azienda (es. fornitori, trasportatori etc.) dovrà rispettare le prescrizioni generali imposte dall'azienda soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale in caso di carico/scarico di merci/materiali. Durante le fasi di caric scarico gli autisti dovranno mantenersi negli abitacoli dei veicoli o nelle immediate vicinanze e sarà vietato loro di accedere al magazzino e ad altri luoghi, salvo utilizzo dei servizi se possibile ad uopo dedicati.
- Andranno verificati e predisposti piani di mobilità per evitare assembramenti durante lo spostamento dei lavoratori per raggiungere il luogo di lavoro e/o rientrare presso l'abitazione, soprattutto nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici, che come tali aumentano notevolmente i rischi di contagio. Qualora sia possibile rideterminare gli spostamenti tramite mezzi privati, sarà necessario incentivare i lavoratori ad utilizzare tali soluzioni. Oltre a garantire un costante ricambio di aria nell'abitacolo, in caso di utilizzo promiscuo dei mezzi andranno dovunque essere utilizzate mascherine FFP2 o FFP3. Dovranno inoltre essere utilizzate soluzioni idroalcoliche dopo il contatto con le superfici (cambio, volante, maniglie etc.).

Informazione e Formazione dei lavoratori

In ottemperanza alle disposizioni prevenzionistiche generali, il datore di lavoro ha obblighi informativi e formativi nei confronti dei propri dipendenti ¹⁰ sia nella compartecipazione con gli altri soggetti referenti (medico competente, RSPP, RLS, dirigenti, preposti e lavoratori) sia nella predisposizione delle misure di sicurezza nel DVR ¹¹. Trattandosi di rischio biologico e come tale percepibile ma non visibile, è opportuno:

- massimizzare la sensibilizzazione informativa e formativa sia per garantire un corretto accesso alle informazioni da parte dei lavoratori ed indicare le procedure aziendali quali metodi efficaci di protezione dei lavoratori facendo riferimento alle seguenti fonti: Pertanto, le principali fonti istituzionali: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);
- tramite una maggior consapevolezza individuale e collettiva, disincentivare la propagazione

¹⁰ Cfr. art. 18, co. 1, lett. l) d. lgs. n. 81/2008;

¹¹ Cfr. art. 28, co.2, lett. f): "f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento".



di "fake news" in azienda con eventuali iniziative personali non autorizzate dai protocolli aziendali da parte dei lavoratori;

- evitare la discriminazione tramite le attività di cui sopra dei lavoratori adibiti ad aree potenzialmente più rischiose di altre.

La sorveglianza sanitaria e la prevenzione dei focolai epidemici

L'attività del medico competente risulta fondamentale nella predisposizione di numerose garanzie prevenzionistiche: ausilio al datore di lavoro per la predisposizione del DVR¹², punto di riferimento dei lavoratori già in sede informativa¹³, flusso informativo durante la riunione periodica¹⁴, ma soprattutto nell'identificazione dei soggetti più a rischio e nel reinserimento lavorativo dei lavoratori contagiati. In considerazione delle dinamiche epidemiologiche che hanno coinvolto individui di fasce di età più avanzate e maggiore predisposizione al contagio in soggetti aventi patologie pregresse cardiovascolari, respiratorie o di immunodeficienza, è opportuno predisporre una sorveglianza sanitaria dedicata a soggetti aventi età superiore ai 55 anni e/o con altri lavoratori che presentino patologie pre-menzionate. Mentre i giudizi di idoneità possono essere rilasciati in via temporanea in attesa di ricorso ai test sierologici, la reintegrazione dei soggetti già risultati positivi dovrà avvenire previa conferma negativa del tampone secondo le direttive prescritte dai dipartimenti territoriali e solo dopo svolgimento della visita medica derivante da assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione¹⁵. Qualora un lavoratore presenti sintomi compatibili con l'infezione da covid-19, è necessario che la direzione venga immediatamente informata e che lo stesso soggetto sia posto in isolamento per permettere all'autorità sanitaria di dettare le opportune misure di contenimento nel periodo di verifica, che potranno comprendere l'allontanamento precauzionale di altri soggetti presenti in azienda che siano venuti a contatto con il probabile contagiato.

La sanificazione degli ambienti lavorativi

Oltre al rispetto giornaliero delle precauzioni da parte dei soggetti operanti in azienda come sopra descritte, andrà effettuata una sanificazione giornaliera degli ambienti lavorativi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni per garantire la massima tutela possibile. Allo scopo di prevenire e sanificare gli ambienti lavorativi, prima di ogni riutilizzo le aree aziendali dovranno essere sottoposte a completa pulizia con acqua e detersivi comuni, mentre per la decontaminazione è stato raccomandato l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0.1% dopo la normale pulizia¹⁶ oppure con etanolo al

¹² Cfr. art. 29, co. 1 d. lgs. n. 81/2008.

¹³ Cfr. art. 36, co. 1, lett. d) d. lgs. n. 81/2008.

¹⁴ Cfr. art. 35, co. 1, lett. c) d. lgs. n. 81/2008.

¹⁵ Cfr. art. 41 co. 2 lett. e-ter) d. lgs. n. 81/2008.

¹⁶ In caso di rischio di danneggiamento delle superfici da ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia



70% in caso di rischio di danneggiamento delle superfici. Le operazioni di pulizia oltre a essere garantite da ventilazione ambientale dovranno contemplare l'utilizzo dei seguenti DPI: maschera filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 e protezione facciale, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, guanti monouso. Lo smaltimento dei DPI non riutilizzabili dopo la pulizia sarà trattato come materiale potenzialmente infetto (cfr. D.P.R. N. 245/2003) mentre i dispositivi riutilizzabili andranno sanificati a loro volta.

L'AUTORE:

Alessandro Zuco



Avvocato, consulente, formatore - diritto penale, ambientale, societario, sicurezza sul lavoro, 231, contrattualistica.

Titolare dello [Studio legale Zuco](http://www.studiolegalezuco.it).

Settori di competenza: Diritto penale e minorile, diritto ambientale, sicurezza sul lavoro, diritto societario e del lavoro, diritto amministrativo, diritto dell'impresa, contrattualistica, recupero del credito, formazione professionale in ambito aziendale in tema di ambiente e sicurezza, responsabilità amministrativa aziendale ex d. lgs. 231/2001, modelli gestionali e sistemi di implementazione (ISO14001, OHSAS 18001), REACH, CLP.

con un detergente neutro.